

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 8 Data: 30/01/2018	Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'INSTALLAZIONE, SU TALI AREE, DI CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ: DI EDICOLA, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI PRODUZIONE DI PIADINA E PRODOTTI TIPICI, E DI VENDITA DI PIANTE E FIORI.
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta, del mese di gennaio alle ore 21:06, Sala del Teatro Cor.Te, in via Garibaldi, n. 127, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

ROSA PRIMIANO	P	MAZZOTTI LORIS	P
SPINELLI DOMENICA	P	FABBRI GIANLUCA	P
UGOLINI GIANLUCA	P	PECCI ANNA	P
BIANCHI ROBERTO	P	LEONARDI ALESSANDRO	P
SANTONI GIULIA	P	INNOCENTINI ENRICA	P
PAZZAGLIA ANNA	P	PAOLUCCI CRISTIAN	P
CODECÀ GAIA CECILIA	P	TALACCI ROBERTA	P
ALUIGI STEFANO	P	APICELLA MARIAROSARIA	P
BOSCHETTI BEATRICE	P		

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Santato.

Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: , , .

La seduta è ordinaria.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'INSTALLAZIONE, SU TALI AREE, DI CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ: DI EDICOLA, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI PRODUZIONE DI PIADINA E PRODOTTI TIPICI, E DI VENDITA DI PIANTE E FIORI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Narrativa:

Premesso che:

- rientrano nel programma del mandato del Sindaco sia la valorizzazione del territorio comunale nonché la creazione di opportunità per l'avvio di attività commerciali che garantiscano servizi ai cittadini e che al tempo stesso creino occasioni di incontro sociale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale individuare delle aree da concedere in concessione per l'installazione di chioschi per l'esercizio di attività di edicola, di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio di attività artigianale, per la produzione di piadina e prodotti tipici, e per la vendita di piante e fiori;

Richiamata la L.R. 26 luglio 2003, n.14, "*Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*", modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n.6, modificata dalla L.R. 27 giugno 2014 n. 7 e dalla L.R. 30 luglio 2015 n.15;

Richiamato il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, "*Riordino del sistema della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della l. 13 aprile 199, n.108*", e s.m.i.;

Richiamata la Legge Quadro per l'artigianato 08 agosto 1985, n.443, e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e s.m.i., "*Riforma della disciplina del settore del commercio*";

Richiamata la Direttiva Bolkestein 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Richiamati i contenuti generali di cui alla Deliberazione di Giunta Regione E-R. n. 1009 del 28/06/2016, avente ad oggetto "*Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di suolo pubblico ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, e rivendita di quotidiani e periodici, ai sensi del documento approvato in sede di Conferenza delle Regioni del 24/03/2016*";

Considerato che:

- la valorizzazione di luoghi, caratteristici del territorio comunale, rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione al fine di valorizzare gli stessi;
- la cittadinanza ed i privati hanno evidenziato a questa Amministrazione l'interesse di una nuova valorizzazione delle aree comunali che più si adattano alla realizzazione di chioschi, per naturale collocazione, e collegamento con i punti di riferimento della società corianese;

Valutata l'installazione di chioschi nei principali parchi pubblici, od altre aree idonee quali i parcheggi pubblici, strumento a garanzia degli stessi siti, e di maggior godimento di tali aree da parte della cittadinanza, oltrechè strumento di miglior cura e controllo delle stesse aree;

Ritenuto di poter fornire con le attività di chioschi di cui sopra un servizio di qualità ai cittadini ed ai frequentatori dei parchi cittadini;

Ritenuto necessario adottare apposito regolamento comunale disciplinante i criteri e le modalità di concessione/assegnazione di area pubblica di proprietà del Comune di Coriano, per l'installazione e la disciplina d'esercizio di chioschi, e cura dell'area pubblica di pertinenza, per l'esercizio di attività di edicola ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i.; di pubblico esercizio e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; di attività artigianale per la produzione e vendita di piadina e di prodotti tipici della Legge 8/08/1985, n. 443 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; e per la vendita di piante e di fiori, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.;

Ritenuto necessario attivare una procedura amministrativa di selezione pubblica per l'assegnazione delle aree/siti individuati con apposito atto della Giunta Comunale, che comprenda sia una proposta tecnica relativa al progetto chiosco, che sulla tipologia di attività, oltre alla offerta economica;

Individuato l'oggetto specifico del regolamento e della selezione pubblica *de quo*, nella assegnazione di aree pubbliche per l'installazione e la disciplina d'esercizio di chioschi per l'esercizio di attività di:

- a) produzione e vendita di piada romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali della tradizione romagnola;
- b) vendita di piada romagnola preconfezionata e di panini e focacce;
- c) vendita in confezione sigillata di bevande analcoliche o con gradazione alcolica fino al 15% massimo;
- d) vendita di caffè e di prodotti di pasticceria già pronti;
- e) vendita di gelati;
- f) attività di edicola;
- g) vendita di piante e fiori;
- h) vendita di acqua, vino o detersivi.

Vista la proposta di regolamento in allegato (Allegato A);

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che prevede le competenze del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 08 agosto 1985 n. 443, "*Legge quadro artigianato*";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, "*Norme in materia di commercio*";

Vista la L.R. n. 14 del 26/07/2003, "*Disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande*";

Visto il D.Lgs. del 31 Marzo 1998 n. 112, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto che con decreto del Sindaco n. 19 del 29/12/2017, è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell'Area Servizi Tecnici;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Daniele Cavallini, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Coriano;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere:

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa

1. Di approvare il regolamento comunale disciplinante i criteri e le modalità di concessione/assegnazione di area pubblica di proprietà del Comune di Coriano, per l'installazione e la disciplina d'esercizio di chioschi, e cura dell'area pubblica di pertinenza, per l'esercizio di attività di edicola ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i.; di pubblico esercizio e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; di attività artigianale per la produzione e vendita di piadina e di prodotti tipici della Legge 8/08/1985, n. 443 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; e per la vendita di piante e di fiori, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i., facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (Allegato A);
2. Di dare atto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale saranno individuati i siti/aree oggetto del presente regolamento e contestualmente verrà approvato lo schema di bando ed gli atti correlati;
3. Di dare atto che contestualmente alla individuazione delle suddette aree/siti ed alla approvazione dello schema di bando, sarà dato mandato al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici per procedere alla indizione della selezione pubblica ed agli adempimenti conseguenti;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, attualmente non quantificabili;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cavallini Daniele, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tecnici;
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21,06

Presenti in aula n. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16/01/2018;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 23/01/2018 dal Responsabile Area Servizi Tecnici Arch. Daniele Cavallini;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 23/01/2018 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

Illustra la proposta il Vice Sindaco Ugolini;

Intervengono i Consiglieri Apicella e Leonardi, ed infine il Sindaco;

Dato atto che la verbalizzazione integrale degli interventi risulta da registrazione digitale depositata agli atti del Comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

- favorevoli: n. 16
- astenuti: n. 1 (Apicella)
- contrari: n. //

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che : *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."*

Con il seguente risultato della votazione:

- favorevoli: n. 16
- astenuti: n. 1(Apicella)
- contrari: n. //

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'INSTALLAZIONE, SU TALI AREE, DI CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ: DI EDICOLA, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI PRODUZIONE DI PIADINA E PRODOTTI TIPICI, E DI VENDITA DI PIANTE E FIORI.

Allegato A)

Approvato con Delibera di C.C. n. del-01-2018

INDICE

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni.

Art. 2 - Riferimenti normativi.

Art. 3 - Attività ammesse nei chioschi.

TITOLO II – NORME DI EDILIZIA E URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 4 - Piano di localizzazione.

Art. 5 - Dimensione dei chioschi.

Art. 6 - Caratteristiche costruttive, tecnologiche e di ornato.

Art. 7 - Concessione occupazione suolo pubblico.

TITOLO III – NORME COMMERCIALI

Art. 8 - Sub-ingressi e cessazioni.

Art. 9 - Esercizio dell'attività e norme igienico sanitarie.

Art. 10 - Procedura di rilascio delle Autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 11 - Chioschi esistenti.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 12 - Revoca della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 13 -Obblighi del Titolare.

Art. 14 – Obblighi del Comune.

Art. 15 - Infrazioni e Sanzioni.

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione/assegnazione di aree pubbliche, di proprietà del Comune di Coriano, per l'installazione e la disciplina d'esercizio di chioschi (e la cura dell'area pubblica di pertinenza), per l'esercizio di attività di edicola ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i.; di pubblico esercizio e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; di attività artigianale per la produzione e la vendita di piadina e di prodotti tipici della Legge 8/08/1985, n. 443 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i.; nonché per la vendita di piante e di fiori, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i., come anche espresse al successivo art. 3.
2. Ai fini del presente regolamento, si definiscono :
 - a) **Chioschi**: le strutture e/o i manufatti isolati, smontabili, di dimensioni contenute, max 35 mq. di superficie utile ed aventi una altezza max di 3,50 ml., appoggiati su suolo pubblico, ed esercenti l'attività a servizio del pubblico mediante la vendita diretta al pubblico dei prodotti descritti al seguente art. 4 che, una volta installati possono permanere per **l'intera durata della Concessione dell'Area**;
 - b) **Area in Concessione**: area di proprietà comunale, destinata a parcheggio o verde pubblico (ai sensi del vigente strumento urbanistico) di max 100 mq. (i 100 mq. comprendono anche la superficie del chiosco), assegnata a soggetto privato per l'installazione dei chioschi di cui al punto a) ai fini dell'esercizio delle attività di cui al punto 1.; nella stessa è ammessa la collocazione di tavoli, sgabelli, panche, come indicato all'art. 6 punto 12.
 - c) **Area di Pertinenza**: area di proprietà comunale ove è contenuta l'area di cui al punto b.; è in adiacenza all'area in Concessione; tale area di pertinenza non può essere utilizzata per le attività di cui al punto b).

Art. 2

Riferimenti normativi.

1. Il quadro normativo di riferimento che disciplina il settore di attività oggetto del presente regolamento :
 - a) Legge 31 Marzo 1998 n. 114 e s.m.i., *“Norme in materia di commercio”*;
 - b) Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i., *“Legge Quadro Artigianato”*;
 - c) Ordinanza del Ministero Sanità del 26 Giugno 1995 *“Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari”*;
 - d) Regolamento Comunale d'Igiene vigente;
 - e) Norme del PRG vigente, art. 81 Zone G2 parcheggi pubblici e art. 82 Zone G3 Verde pubblico attrezzato 8 (o strumento urbanistico vigente);
 - d) L.R. Emilia Romagna n. 15 del 30/07/2013 e s.m.i., *“Semplificazione della disciplina edilizia”*;
 - e) L.R. Emilia Romagna n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i., *“Disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”*;
 - f) D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i., *“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”*;

- g) Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente.

Art. 3 **Attività Ammesse.**

1. Le attività che possono essere svolte nei chioschi sono:
 - a) produzione e vendita di piada romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali della tradizione romagnola;
 - b) vendita di piada romagnola preconfezionata e di panini e focacce;
 - c) vendita in confezione sigillata di bevande analcoliche o con gradazione alcolica fino al 15% massimo;
 - d) vendita di caffè e di prodotti di pasticceria già pronti;
 - e) vendita di gelati;
 - f) attività di edicola;
 - g) vendita di piante e fiori;
 - h) vendita di acqua, vino o detersivi.

2. Le autorizzazioni commerciali connesse alle attività ammesse nei chioschi, si distinguono in:
 - a) autorizzazione all'attività artigianale di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e s.m.i., (per la produzione e vendita di piada romagnola, generi di gastronomia e prodotti tipici locali della tradizione);
 - b) autorizzazione all'attività di pubblico esercizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003, e s.m.i. ed ex D.Lgs. n.114 del 31/03/1998 e s.m.i., (per la vendita di piadina romagnola preconfezionata, di panini e focacce, di bevande, di caffè, di prodotti di pasticceria già pronti e di gelati);
 - c) autorizzazione all'attività di esercizio di vicinato ai sensi del D.Lgs. n.114 del 31/03/1998 e s.m.i. (vendita di piante e fiori);
 - d) autorizzazione all'esercizio della attività di edicola ai sensi del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e s.m.i. e D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., (vendita di quotidiani e/o periodici);

3. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

TITOLO II – NORME DI EDILIZIA E URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 4 **Piano di localizzazione**

1. Le aree oggetto di Concessione sono individuate dall'Amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale. E' facoltà della Giunta Comunale indicare per area specifica attività commerciale connessa all'area in concessione, tra quelle previste in regolamento;
2. L'aggiudicazione delle Aree avviene con gara ad evidenza pubblica fatto salvo quanto previsto nell'art 10 del presente Regolamento.
3. La realizzazione/collocazione dei chioschi su dette aree sarà concessa previo espresso parere dell'Ufficio Lavori Pubblici, nel rispetto delle norme urbanistico – edilizie vigenti e delle norme del

Codice della Strada decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod. e relativo Regolamento di attuazione Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. E' vietata l'installazione dei chioschi o di ogni sua opera nelle fasce di rispetto stradali come definite dal Codice della strada e dal PRG vigente.
5. L'installazione del chiosco deve essere fatta senza pregiudizio alla corretta utilizzazione dei percorsi ciclo pedonali, dell'area a verde;
6. Sono vietati: l'abbattimento di essenze arboree; l'installazione di opere di arredo (gazebo, tettoie, ecc.); la pavimentazione di aree esterne è unicamente autorizzata con materiale permeabile destinato alla zona tavoli;
7. L'installazione di chioschi ricadenti in aree vincolate ai sensi della L. n. 1497/1939 e della L. n. 431/1985 sarà soggetta al parere ed alle prescrizioni della "Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici";
8. All'esterno del Chiosco, in posizione ben visibile il titolare dovrà esporre: gli orari apertura e chiusura il listino dei prezzi dei prodotti;
9. E' consentita l'illuminazione dell'area limitrofa al chiosco nel rispetto della L.R. n. 19 del 29 settembre 2003 e s.m.i., "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico";
10. E' consentita l'autorizzazione all'installazione di chiosco ed all'esercizio delle attività indicate in regolamento, solamente per una unità ad area e nel limite di max 2 concessioni a frazione/località per la stessa attività.

Art. 5 Dimensione dei chioschi

1. Ai fini del presente regolamento per superficie del chiosco si intende la superficie utile;
2. Le modalità di calcolo del manufatto ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico sono quelle previste dal vigente regolamento edilizio e dalle norme regionali in materia edilizia, e dalle vigenti normative di PRG al momento dell'approvazione del presente Regolamento.
3. La superficie massima dei chioschi è di mq. 35 inclusi i servizi igienici ad uso esclusivo del personale, spogliatoi ecc., nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie che l'Autorità sanitaria competente stabilirà di prescrivere;
4. I chioschi potranno avere una altezza massima di mt. 3,50, misurata dal piano di campagna al punto di intersezione tra la copertura e la parete verticale (quindi in gronda);
5. La planimetria dovrà avere il più possibile una forma regolare (preferibile la forma rettangolare);
6. Verrà privilegiata la copertura a padiglione (a falde inclinate);
7. Le finiture dei chioschi dovranno essere adeguate al contesto ambientale in cui tali chioschi verranno inseriti.

Art. 6 Caratteristiche costruttive, tecnologiche e di ornato

1. Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili in struttura autoportante prefabbricata e in possesso della certificazione di conformità del produttore. Dovranno essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali, con l'obiettivo di ottenere strutture facilmente e velocemente rimovibili, pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso, escludendo strutture in elevazione assemblate in opera (es. calcestruzzo). Sono pertanto escluse le tecniche costruttive bagnate.

2. La struttura del manufatto potrà essere in carpenteria metallica o in legno. I requisiti formali, percettivi e tipologici delle strutture dovranno essere scelti in sintonia con l'ambiente, il tessuto urbano, il contesto ed il paesaggio circostanti. I materiali utilizzati per le finiture esterne dovranno avere caratteristiche cromatiche, tipologiche e di lavorazione superficiale improntate al corretto inserimento ambientale. La struttura deve rispettare i requisiti minimi in materia di prevenzione incendi per l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
3. E' consentita l'installazione di una tenda parasole, solo su un lato del Chiosco, con oggetto non superiore a ml. 2,00 del tipo a bracci estensibili e dei colori del chiosco o con questi ben intonati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento edilizio.
4. E' consentita l'installazione di una insegna in aderenza al Chiosco nel rispetto del Regolamento delle Insegne vigente.
5. la copertura, se a falde, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:
 - pendenza: tra il 32 % – 36 %;
 - larghezza massima del cornicione è di ml 1,50.
6. Le tinteggiature del chiosco dovranno essere adeguate al contesto ambientale in cui tale chiosco verrà inserito;
7. Gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) dovranno essere realizzati all'interno della sagoma del chiosco e/o armonizzati nella facciata.
8. Il chiosco deve prevedere i seguenti allacciamenti minimi:
 - ⇒ alla rete acquedotto,
 - ⇒ alla rete di fognatura nere,
 - ⇒ alle rete Enel.

Tutti gli oneri necessari per l'allaccio alle linee e reti pubbliche sono a carico del Concessionario; è vietata la realizzazione di derivazioni da forniture di proprietà Comunale anche con l'utilizzo di sub contatori.
9. E' concessa la realizzazione di colonna esterna in adiacenza al chiosco, di profondità 40 cm, lunghezza 1,20 e altezza massima 1,10, nel rispetto dell'estetica dei luoghi per l'alloggiamento dei quadri di fornitura.
10. E' concessa l'installazione di piccola rubinetteria – fontanella, con annesso scolo, adiacente alla parete del chiosco, per fornire acqua potabile, (es.: per necessità quali lavarsi le mani).
11. E' consentito il posizionamento fronte chiosco di numero dieci tavoli con panche, all'interno dell'area di concessione del chiosco.
12. Nella zone verdi è vietata l'impermeabilizzazione con qualsiasi tipo di materiale.
13. Il chiosco deve prevedere la presenza minima di un servizio igienico, con accesso consentito anche ai diversamente abili;
14. I chioschi dovranno rispettare le vigenti normative igienico-sanitarie.

Art. 7

Concessione occupazione suolo pubblico

1. La concessione all'occupazione del suolo pubblico avrà luogo a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, con procedura determinata dalla Giunta Comunale.
2. La concessione avrà durata di sei (6) anni ed è rinnovabile per non più di 1 volta (rinnovo massimo di sei (6) anni), fatto salvo il pagamento del canone di concessione, rivalutato in sede di rinnovo secondo i coefficienti ISTAT FOI, mediante richiesta espressa contenente proposte di miglioramento a carico del concessionario.

3. L'eventuale rinuncia alla concessione, prima del decorso periodo dei sei (6) anni, non darà luogo ad alcuna forma di rimborso o indennizzo.
4. Il concessionario assume a suo completo carico l'onere relativo alla costruzione del chiosco. Il concessionario assume altresì l'onere di avanzare, alle competenti Amministrazioni o Enti erogatori di pubblici servizi, le necessarie istanze volte al rilascio dei provvedimenti o titoli autorizzativi o atti di assenso comunque denominati, sia per la costruzione che per l'esercizio, ed all'allacciamento alla rete dei servizi pubblici, nonché il pagamento di ogni tributo locale e l'eventuale rimozione del chiosco per motivi di interesse pubblico.
5. L'installazione del chiosco è subordinata al conseguimento da parte del concessionario della necessarie abilitazioni/legittimazioni edilizie, secondo la vigente normativa:

Chioschi permanenti: presentazione di SCIA

6. Alla pratica edilizia devono essere allegate le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, ed eventuale necessario nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale.
7. Il soggetto richiedente (titolare della concessione) dovrà presentare una apposita polizza fidejussoria:
 - ⇒ per il ripristino dello stato dei luoghi prima dell'installazione del chiosco (cioè per le spese che dovesse sostenere l'ente ai fini della rimozione forzata del chiosco e delle relative strutture per il ripristino dello stato dei luoghi ante concessione);
 - ⇒ a copertura di eventuali danni al patrimonio comunale (anche di tipo ambientale) derivanti dall'installazione del chiosco.

Tale garanzia (polizza fidejussoria il cui importo verrà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale) dovrà essere prestata a termini di bando.

La fidejussione dovrà essere escutibile a semplice richiesta del Comune di Coriano, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con solo rilievo dell'inadempimento.

Altresì il concessionario, al momento del rilascio della concessione, dovrà esibire apposita copertura assicurativa RCT/RCO dell'importo minimo di €. 2.000.0000,000 inerente l'attività svolta. La mancata presentazione sia della polizza fidejussoria che della copertura assicurativa RCT/RCO determinerà il mancato rilascio della concessione.

8. Il canone di concessione è annuale e sarà stabilito dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione del bando.
9. Le superfici di suolo pubblico occupate, dovranno essere riconsegnate all'Amministrazione comunale proprietaria nelle stesse condizioni in cui sono state assegnate ante rilascio della concessione; la mancata ottemperanza a tale punto, comporterà l'escussione della polizza fidejussoria.

TITOLO III – NORME COMMERCIALI

Art. 8

Subingressi e Cessazioni

1. La Concessione è trasmissibile per atto tra vivi o causa di morte, al coniuge, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado.
2. In caso di cessazione dell'attività del titolare, la concessione di occupazione di suolo pubblico può essere trasferita anche a terzi che rilevano totalmente l'attività del cessante solo previo insindacabile nulla-osta scritto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Esercizio dell'attività e norme igienico sanitarie

1. L'esercizio dell'attività è subordinata al possesso dell'autorizzazione sanitaria, che dovrà essere richiesta all'Azienda Sanitaria Locale della Romagna, nonché all'acquisizione del certificato di conformità e di usabilità rilasciato ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. R. - E. R. 31 del 25/11/2002, e s.m.i. E' necessario essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85, per la produzione e vendita esclusiva di prodotti di propria produzione, quali piada romagnola e cascioni.
2. Per quanto riguarda le attività del settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è verificato tramite le procedure previste dalla normativa di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 Giugno 1995 e s.m.i., ai Regolamenti CE n. 852/2004 ed 853/2004, e relativi provvedimenti di attuazione e s.m.i..
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda al vigente regolamento Comunale d'Igiene, ed alla normativa vigente in materia d'igiene.
4. I chioschi dovranno rispettare le normative e disposizioni ASL (Azienda Sanitaria Locale) con riferimento alla tipologia di esercizio di attività che verrà svolta all'interno del chiosco.

Art. 10

Chioschi esistenti

1. Non sono presenti sul territorio comunale chioschi autorizzati, ma esclusivamente concessioni di posteggi isolati.
2. Ai gestori delle suddette attività su posteggio isolato nelle zone limitrofe alle aree che saranno interessate dalla installazione di chioschi, all'entrata in vigore del presente regolamento, è concesso un punteggio indicato nel bando, nell'ambito delle condizioni del bando.

Art. 11

Canone di Concessione

Il Canone di Concessione è definito su base annua.

Il concessionario dovrà versare al Comune di Coriano, ogni anno, un Canone di Concessione che verrà stabilito con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale al momento dell'approvazione del bando pubblico sulla scorta dei seguenti criteri:

- posizione dell'Area di Concessione nel territorio;
- tipo di attività esercitata.

Il pagamento del Canone di Concessione non esonera il concessionario dal pagamento della TOSAP; quest'ultima deve essere versata all'ente oltre al Canone di Concessione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 12

Revoca della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di esigere in qualsiasi momento la rimozione del chiosco a cure e spese del concessionario, qualora i motivi di pubblica utilità lo richiedano, senza che il concessionario possa esigere alcunché.

2. In tal caso l'Amministrazione Comunale concederà al concessionario un termine di 2 (due) anni, per la rimozione.
3. La concessione e conseguentemente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è revocata, con obbligo della rimozione del manufatto, e diritto alla rivalsa dell'Amministrazione Comunale sulla garanzia di cui all'art. 7 punto 7., nei seguenti casi:
 - omessa manutenzione del chiosco o uso improprio dell'area concessa e della struttura chiosco, tale che la stessa risulti disordinata o degradata, e che comporti uno stato di degrado con pericolo per la pubblica incolumità;
 - uso improprio e/o difforme della struttura rispetto a quello autorizzato;
 - il non utilizzo da oltre 12 mesi senza averne preventivamente ottenuto l'autorizzazione dal Comune;
 - trasferimento della proprietà, senza che questo venga comunicato preventivamente agli uffici comunali;
 - mancato pagamento del Canone di Concessione anche per una sola annualità;
 - esecuzione di qualsiasi modifica del chiosco, rispetto al progetto legittimato ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria, senza la prescritta autorizzazione;
 - sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno. Eventuali deroghe potranno essere concesse per gravi e comprovati motivi e per una sola volta;
 - quando l'assegnatario perda i requisiti professionali di cui all'attività di riferimento, (art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. - Legge n. 443/1985);
 - nel caso di perdita dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i.;
 - nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.159 del 6.9.2011 (Antimafia) e di quelli di cui al T.U.L.P.S. - R.D. 18-6-1931 n. 773 e s.m.i.;
 - mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività a seguito di segnalazione delle competenti autorità di controllo;
 - nel caso di rinuncia da parte del titolare;
 - nel caso di mancato rispetto da parte del Concessionario dell'art 13 del presente Regolamento.
4. Le opere realizzate in difformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i., che comportano il non rispetto della tipologia e caratteristiche dei chioschi sopra indicate, dovranno essere ripristinate, e saranno soggette alle sanzioni di cui alla Legge Regionale 20/10/2004 n. 23, e successive modifiche.
5. Alla revoca e/o termine della concessione, le migliorie e le addizioni al verde pubblico od al parcheggio, eseguite dal concessionario, resteranno acquisite al patrimonio comunale senza obbligo di corrispettivo alcuno, ed lo stesso non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune.
6. Alla revoca e/o termine della concessione il Concessionario ha tempo 60 gg (naturali e consecutivi) per liberare l'area dalle proprie strutture ad uso delle attività; trascorsi infruttuosamente i 60 gg si procederà all'invio con le acquisizioni delle stesse, che potranno essere a scelta dell'Amministrazione, demolite in idonea discarica, a spese dello stesso concessionario, od assegnate a nuovo concessionario.
7. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione del chiosco entro il termine di cui al caso del punto 2), od entro il termine di cui al punto 6), provvederà il Comune a spese del concessionario, con escussione della garanzia di cui all'art. 7, salvo maggiori spese.

8. Nell'ipotesi di avvio di nuova procedura di selezione pubblica per l'assegnazione dell'area, il Concessionario uscente, su propria richiesta, e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, può differire lo sgombero dell'area concessa dalle proprie strutture, fino al termine di detta procedura, e richiedere di poter inserire a bando una offerta economica per le stesse a suo favore.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
10. L'atto di revoca conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

Art. 13

Obblighi e Responsabilità del Titolare – Concessionario dell'Area

1. Il titolare – concessionario dell'area è tenuto ad esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. La sospensione dell'attività, per effettive e comprovate cause di forza maggiore, deve essere comunicata al Sindaco entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.
3. La concessione di suolo pubblico non può essere ceduta a nessun titolo. Qualora sia ceduta l'attività la concessione di suolo pubblico sarà volturata alla nuova azienda commerciale, solo previo insindacabile nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.
4. La concessione dell'Area pubblica provvede la manutenzione e al decoro dell'area assegnata del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, la pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all'installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro rimozione con l'obbligato ad effettuare la pulizia giornaliera svuotamento di tutti i cestini, raccolta delle cartacce e rifiuti abbandonati nelle aree pertinenziali al chiosco.
5. Pagamento TARES e TOSAP.

Art. 14

Obblighi del Comune

Sono a carico del Comune:

- 1) i lavori di potatura delle piante e delle siepi e la manutenzione del verde nelle aree limitrofe all'area concessionata;
- 2) il ripristino e la manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) dell'impianto d'illuminazione pubblica;
- 3) la manutenzione impianto di irrigazione del parco, se presente.

Art. 15

Infrazioni e Sanzioni

1. I titolari di attività di commercio su aree pubbliche sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni di legge vigenti. Il mancato rispetto delle normative costituisce infrazione e comporta l'applicazione delle sanzioni in esse previste.
2. L'occupazione abusiva degli spazi e/o strade pubbliche, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Coriano.
3. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesta ed autorizzata.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 5 del 16/01/2018

Delibera nr. 8 del 30/01/2018

Deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'INSTALLAZIONE, SU TALI AREE, DI CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ: DI EDICOLA, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI PRODUZIONE DI PIADINA E PRODOTTI TIPICI, E DI VENDITA DI PIANTE E FIORI.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 23.01.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Daniele CAVALLINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 5 del 16/01/2018

Delibera nr. 8 del 30/01/2018

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'INSTALLAZIONE, SU TALI AREE, DI CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ: DI EDICOLA, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI PRODUZIONE DI PIADINA E PRODOTTI TIPICI, E DI VENDITA DI PIANTE E FIORI.

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 23.01.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

C O M U N E D I C O R I A N O

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 30/01/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'INSTALLAZIONE, SU TALI AREE, DI CHIOSCHI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ: DI EDICOLA, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI PRODUZIONE DI PIADINA E PRODOTTI TIPICI, E DI VENDITA DI PIANTE E FIORI.

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSA PRIMIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SANTATO SILVIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).